

Cenni di legislazione sanitaria della selvaggina



Lodovico Rebecchi



Veterinario Ufficiale Az. ULSS 7 Pedemontana

Cenni di legislazione sanitaria della selvaggina

Comunitaria

Nazionale

Regionale

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Regolamento CE 178/2002

Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Art. 3

Altre definizioni

- 3) “**operatore del settore alimentare**”, la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo
- 15) “**rintracciabilità**”, la possibilità di ricostruire il percorso di un alimento attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione
- 17) “**produzione primaria**”, tutte le fasi della produzione, dell’allevamento e **comprese la caccia** e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Regolamento CE 852/2004

Sull'igiene dei prodotti alimentari

Art. 2

definizioni

b) “prodotti primari”: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca.

Art. 4

obblighi generali

Gli **operatori del settore alimentare** garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfano i pertinenti requisiti di igiene fissati dal presente regolamento

Art. 6

Controlli ufficiali, registrazioni e riconoscimenti

1. Gli **operatori del settore alimentare** collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale

Il cacciatore diventa un **“produttore primario” e come operatore del settore alimentare** diventa quindi responsabile della sicurezza alimentare del suo prodotto (l'animale cacciato) e per immetterlo sul mercato deve garantire che tutte le fasi della “produzione” soddisfino i requisiti di igiene

Destino della selvaggina cacciata

ATTIVITA' VENATORIA

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Attività venatoria



Attività di controllo (piani di abbattimento)

selvaggina



Centro di lavorazione
selvaggina



commercio

Cessione diretta

DGR 2305 del 28/07/2009

Controlli sanitari per le carni di selvaggina selvatica abbattuta

Il cacciatore

ha l'obbligo di documentare:

- la rintracciabilità (allegato B)
- la negatività per la trichinosi per le specie sensibili

CESSIONE DIRETTA DI SELVAGGINA

Allegato B

Dichiarazione di provenienza dei prodotti, in base alle disposizioni del Reg. CE 178/2002 relativi alla rintracciabilità

Data _____ Dichiarazione n° _____

Il sottoscritto abbattitore _____ residente in Comune _____ Provincia _____ via _____

Data e ora dell'abbattimento _____ comune e luogo dell'abbattimento _____

elenco delle specie abbattute di selvaggina selvatica grossa o di selvaggina selvatica piccola:

specie grossa _____ n° fascetta (se dovuto) _____

specie piccola _____ n° _____

Cede il/i suddetto/i capo/i al consumatore finale, all'esercizio di commercio, all'esercizio di somministrazione :

Ragione Sociale o generalità _____ Comune _____ Via _____

Firma dell'abbattitore _____

Da compilare in triplice copia: una per il cacciatore, una al destinatario della selvaggina, una al Servizio veterinario competente per territorio di abbattimento

LEGISLAZIONE COMUNITARIA


Regolamento CE 2075/2005

Allegato I

Nel caso di scrofe riproduttrici e cinghiali si preleva un campione da un pilastro del diaframma

qualora non siano presenti pilastri del diaframma occorre prelevare un campione dai muscoli della mascella, della lingua o dai muscoli addominali

Legislazione sanitaria della selvaggina



LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Regolamento CE 2075/2005

Allegato III

Senza pregiudizio delle norme di protezione animale i siti di predilezione per la ricerca di trichine sono i seguenti :

Orsi: diaframma, massetere e lingua

Trichechi: lingua

Cocodrilli: massetere, muscoli pterigoidei e intercostali

Negli uccelli: muscoli del capo

Centro di lavorazione selvaggina

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Regolamento CE 853/2004

Che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento non si applica:

- alla produzione primaria per uso domestico privato
- ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale

Allegato I

definizioni

selvaggina selvatica:

-ungulati e lagomorfi selvatici nonché altri mammiferi terrestri oggetto di attività venatorie ai fini del consumo umano considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione vigente negli Stati membri interessati compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero.

- Selvaggina di penna oggetto di attività venatoria ai fini del consumo umano

Allegato I definizioni



selvaggina selvatica piccola:

selvaggina di penna e lagomorfi che vivono in libertà

selvaggina selvatica grossa:

Mammiferi terrestri selvatici che vivono in libertà i quali non appartengono alla categoria della selvaggina selvatica piccola

Allegato I definizioni

carne:

Tutte le parti commestibili degli animali compreso il sangue

carcassa:

il corpo di un animale dopo il macello e la tolettatura

visceri:

organi della cavità toracica, addominale e pelvica, nonché la trachea, l'esofago e il gozzo degli animali

Regolamento CE 853/2004

Sezione IV: carni di selvaggina selvatica

Cap I: corsi di formazione per cacciatori in materia di igiene e di sanità

La formazione dovrebbe contemplare le seguenti materie:

Legislazione sanitaria della selvaggina

Regolamento CE 853/2004

Normale quadro anatomico, fisiologico e comportamentale della selvaggina selvatica

Regolamento CE 853/2004

Comportamenti anomali e modifiche patologiche riscontrabili nella selvaggina selvatica a seguito di malattie, contaminazioni ambientali o altri fattori che possono incidere sulla salute umana dopo il consumo

Regolamento CE 853/2004

Norme igienico sanitarie e tecniche adeguate per la manipolazione, il trasporto, l'eviscerazione ecc. di capi di selvaggina selvatica dopo l'abbattimento

Regolamento CE 853/2004

Disposizioni legislative ed amministrative concernenti le condizioni di sanità e igiene pubblica e degli animali per la commercializzazione della selvaggina selvatica

Legislazione sanitaria della selvaggina

Regolamento CE 853/2004

Sezione IV: carni di selvaggina selvatica

**Cap II: trattamento della selvaggina
selvatica grossa**

Regolamento CE 853/2004

Sezione IV: carni di selvaggina selvatica

La persona formata deve effettuare un esame della carcassa e dei visceri asportati volto a individuare eventuali caratteristiche indicanti che la carne presenta un rischio per la salute. L'esame deve essere eseguito al più presto dopo l'abbattimento.

Regolamento CE 853/2004

Sezione IV: carni di selvaggina selvatica

Non è necessario che la testa e i visceri accompagnino la carcassa al centro di lavorazione della selvaggina, salvo si tratti di specie che possono essere soggette a Trichinosi (suini, solipedi ed altri), la cui testa (eccetto le zanne) e diaframma devono accompagnare la carcassa.

Regolamento CE 853/2004

Sezione IV: carni di selvaggina selvatica

Durante il trasporto al centro di lavorazione della selvaggina, è vietato ammucchiare le carcasse

La refrigerazione deve iniziare entro un ragionevole lasso di tempo dall'abbattimento e raggiungere una temperatura in tutta la carne non superiore ai 7°C

Legislazione sanitaria della selvaggina

Regolamento CE 853/2004

Sezione IV: carni di selvaggina selvatica

**Cap III: trattamento della selvaggina
selvatica piccola**

Regolamento CE 853/2004

Sezione IV: carni di selvaggina selvatica

La persona formata deve effettuare un esame volto a individuare eventuali caratteristiche indicanti che la carne presenta un rischio per la salute.

L'esame deve essere eseguito al più presto dopo l'abbattimento.

Regolamento CE 853/2004

Sezione IV: carni di selvaggina selvatica

La refrigerazione deve iniziare entro un ragionevole lasso di tempo dall'abbattimento e raggiungere una temperatura in tutta la carne non superiore a 4 °C.

Se le condizioni climatiche lo consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria.

Regolamento CE 853/2004

Sezione IV: carni di selvaggina selvatica

L' eviscerazione deve essere effettuata o completata senza ritardi indebiti all'arrivo nel centro di lavorazione della selvaggina, a meno che l'autorità competente non autorizzi diversamente.

Legislazione sanitaria della selvaggina

Regione Veneto

Deliberazione della giunta regionale n. 2305 del 28 luglio
2009

Indicazioni per la commercializzazione di
selvaggina di grossa taglia

Deliberazione della giunta regionale n. 2305 del 28 luglio
2009

Il capo di selvaggina, una volta abbattuto deve essere immediatamente dissanguato, privato al più presto di stomaco ed intestino e trasportato ad un centro di lavorazione della selvaggina accompagnato da tutti i visceri esclusi lo stomaco e l'intestino e scortati da una dichiarazione (prima parte allegato C)

Deliberazione della giunta regionale n. 2305 del 28 luglio
2009

**COMMERCIALIZZAZIONE DI SELVAGGINA SELVATICA PREVIO INVIO AD
UN CENTRO DI LAVORAZIONE**

Data _____ Dichiarazione n° _____
Il sottoscritto abbattitore _____ residente in Comune _____ Provincia _____ via _____
data dell'abbattimento _____ ora abbatt. _____ comune e luogo dell'abbattimento _____

elenco delle specie abbattute di selvaggina selvatica grossa o selvatica piccola:
specie grossa _____ n° fascetta (se dovuto) _____
specie piccola _____ n° _____

Il/i capo/i abbattuto/i sono avviato/i accompagnato/i dai visceri al Centro di
lavorazione della selvaggina

Ragione Sociale _____ comune _____ via _____
Firma dell'abbattitore _____

Deliberazione della giunta regionale n. 2305 del 28 luglio
2009

Testa e visceri possono non accompagnare il capo abbattuto nel caso in cui venga esaminato, subito dopo l'abbattimento, da una "persona formata" che allega alla carcassa una dichiarazione (allegato C)

Deliberazione della giunta regionale n. 2305 del 28 luglio 2009

La sottostante parte è da compilare a cura del "CACCIATORE FORMATO"

Il sottoscritto _____ formato ai sensi del Reg. 853/2004 CE
allegato III sez. IV cap. II, con attestato rilasciato da _____
dichiara:

che prima dell'abbattimento l'animale NON MOSTRAVA / MOSTRAVA anomalie o
modificazioni comportamentali: _____

che durante l'esame dei visceri HA riscontrato le seguenti anomalie o
modificazioni patologiche: _____

che durante l'esame dei visceri NON HA riscontrato anomalie o modificazioni
patologiche.

Alla luce di quanto sopra il capo abbattuto viene avviato **con / senza visceri** al
Centro di lavorazione della selvaggina denominato: _____

Data _____ Firma del cacciatore formato _____

Deliberazione della giunta regionale n. 2305 del 28 luglio
2009

**Nel caso di cinghiale o altra selvaggina
sensibile alla trichinella invece, testa e
diaframma devono sempre accompagnare la
carcassa.**

Deliberazione della giunta regionale n. 2305 del 28 luglio
2009

Indicazioni per la commercializzazione di
selvaggina di piccola taglia

Deliberazione della giunta regionale n. 2305 del 28 luglio
2009

Le carcasse previo esame effettuato dopo
l'abbattimento da una persona formata
devono essere conferite al piu' presto ad un
centro di lavorazione

Deliberazione della giunta regionale n. 2305 del 28 luglio
2009

**Deve essere eviscerata e mantenuta ad una
temperatura non superiore ai 4°C ed
ispezionata dal Veterinario**

Quale selvaggina?

Legge 11/02/1992 n.157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Art. 6

La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata

Legge 11/02/1992 n.157



Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Art. 21

E' vietato a chiunque:

..... vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o mortiappartenenti alla fauna selvatica , che non appartengono alle seguenti specie:

Legge 11/02/1992 n.157
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio



Legge 11/02/1992 n.157
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio



Legislazione sanitaria della selvaggina

Legge 11/02/1992 n.157
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio



Legislazione sanitaria della selvaggina

Legge 11/02/1992 n.157
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio



Legge 11/02/1992 n.157
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio



Legislazione sanitaria della selvaggina

Legge 11/02/1992 n.157
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio



Legge 11/02/1992 n.157

Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio

Germano reale
Pernice rossa
Pernice di Sardegna
Starna
Fagiano
Colombaccio

Legge 11/02/1992 n.157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Art. 21

E' vietato a chiunque:

Detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica,
ad eccezione della fauna selvatica lecitamente
abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni
anche con le norme sulla tassidermia

Quanta selvaggina può essere
commercializzata dal cacciatore ?

(quantitativo previsto solo per cessione diretta)

Cessione diretta

DGR 2305 del 28/07/2009

Controlli sanitari per le carni di selvaggina selvatica abbattuta

un capo intero/cacciatore/anno di selvaggina di grossa taglia

500 capi/anno di piccolo selvaggina

GRAZIE PER L'ATTENZIONE